



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 12 ottobre 2011

Interpretazione autentica del punto 6 dell'Accordo del 23 giugno 2011 relativo alla sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente per lo scambio delle consegne

I rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Agenzie fiscali,

VISTO il CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004

VISTO l'articolo 15, del CCNL del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto definitivamente il 28 maggio 2004;

VISTO l'accordo del 23 giugno 2011 sulle indennità connesse all'articolazione dell'orario di lavoro, con particolare riferimento all'istituto delle turnazioni;

CONSIDERATA la necessità di determinare in modo inequivocabile le modalità di applicazione del punto 6 del medesimo accordo che, in coerenza con quanto previsto all'art. 34, comma 2, lettera c), del CCNL, disciplina in 30 minuti la durata della sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente per le esigenze dello scambio delle consegne;

CONCORDANO

La sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne e comunque entro la soglia massima di 30 minuti riguarda esclusivamente gli uffici organizzati con turni articolati nelle 24 ore.

Per l'Agenzia delle dogane

Per le OO.SS. nazionali del comparto delle Agenzie fiscali

CISL/FP

FP CGIL

UIL/PA

CONFSA/SALFI

RdB/PI

FLP